

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 95/38/CE DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 1995

che modifica gli allegati I e II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che fissa un primo elenco di quantità massima

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro della direttiva 90/642/CEE, la Commissione è stata incaricata di approntare l'elenco di residui di antiparassitari e le loro quantità massime che dovrà essere approvato dal Consiglio;

considerando che nei prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, si possono ritrovare residui di antiparassitari in conseguenza delle prassi agricole; che occorre tener conto di dati riguardanti sia le utilizzazioni autorizzate di antiparassitari sia le sperimentazioni controllate;

considerando che, onde meglio valutare e controllare l'assunzione massima potenziale di residui antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare simultaneamente, quando appropriato, le quantità massime di residui dei singoli antiparassitari nei principali componenti della dieta; che queste quantità corrispondono alle quantità minime necessarie per una lotta antiparassitaria adeguata, applicate in modo tale che l'entità dei residui sia la più bassa possibile e sia accettabile del punto di vista tossicologico;

considerando che è ormai opportuno fissare le quantità massime, nei prodotti di origine vegetale, di alcuni antiparassitari, in particolare il metidation, il metomil, il tiodicarb, l'amitraz, il pirimifosmetile, l'aldicarb, il tiabendazolo; che tuttavia non è possibile fissare le quantità massime di residui di antiparassitari per tutte le combinazioni di residui di antiparassitari e di prodotti, poiché mancano dati sufficienti al riguardo;

considerando che, per quanto riguarda il tiabendazolo, i dati disponibili sono insufficienti per stabilire, conformemente alle norme correnti, una quantità massima di

residui per gli agrumi; considerando tuttavia che il tiabendazolo è stato incluso nell'elenco delle sostanze contemplate dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione<sup>(2)</sup> e fa parte della prima fase del programma di lavoro previsto all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(3)</sup>; che un elemento importante di tale programma sarà la fissazione delle quantità massime quando tali sostanze sono utilizzate come prodotti fitosanitari;

considerando che certi residui di antiparassitari possono essere presenti in particolare nelle spezie che devono poter essere controllate; che occorre modificare l'allegato I della direttiva 90/642/CEE in modo da inserire le spezie nell'elenco dei gruppi di prodotti cui sono applicabili le quantità massime di residui;

considerando che si ritiene necessario stabilire percentuali massime di residui di antiparassitari nelle spezie soltanto per taluni prodotti, tenuto conto della tossicità dei loro residui e delle loro modalità di utilizzazione;

considerando, tuttavia, che alla luce delle norme attuali non sono disponibili dati sufficienti per fissare le quantità massime di residui di antiparassitari per talune combinazioni di residui di antiparassitari e di prodotti; che per questi casi sarebbe quindi giustificato prevedere un periodo di tempo non superiore a quattro anni per ottenere i dati necessari; che pertanto in base a tali dati dovranno essere fissate le quantità massime entro il 1° luglio 2000; che la mancata presentazione di dati soddisfacenti comporterà di norma la fissazione di quantità al limite appropriato di determinazione; che entro un anno dall'adozione della presente direttiva devono essere fornite garanzie soddisfacenti circa l'impegno di produrre i dati necessari;

considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere riesaminate nell'ambito della nuova valutazione delle sostanze attive prevista nel programma di lavoro stabilito all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE,

<sup>(1)</sup> GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/30/CE (GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 70).

<sup>(2)</sup> GU n. L 366 del 15. 12. 1992, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/43/CE (GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 31).